



COMUNE DI PARENTI

(Prov. di Cosenza)

**NUOVO STATUTO COMUNALE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/08/2000 N. 267**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 31 DEL 23/11/2000.

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 5 DEL 05/05/2008

SOMMARIO

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capitolo I° - <i>Principi generali</i>	<i>pag.</i>	3
Capitolo II° - <i>Il Comune</i>	“	4
Capitolo III° - <i>La potestà regolamentare</i>	“	6
Capitolo IV° - <i>Le funzioni di programmazione e pianificazione</i>	“	7

TITOLO II° - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capitolo I° - <i>Organi e loro attribuzioni</i>	“	8
Capitolo II° - <i>Il Consiglio Comunale</i>	“	9
Capitolo III - <i>Consiglieri comunali</i>	“	12
Capitolo IV° - <i>Gruppi e commissioni consiliari</i>	“	14
Capitolo V° - <i>Giunta Municipale</i>	“	15
Capitolo VI° - <i>Il Sindaco</i>	“	17
Capitolo VII° - <i>Ordinanze sindacali</i>	“	18

TITOLO III° - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capitolo I° - <i>Principi e criteri</i>	“	19
Capitolo II° - <i>Associazionismo e partecipazione</i>	“	21

TITOLO IV° - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capitolo I° - <i>Principi</i>	“	24
-------------------------------------	---	----

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

Capitolo I° - <i>Principi</i>	“	26
Capitolo II° - <i>Controllo di gestione</i>	“	27
Capitolo III° - <i>Revisione economico-finanziaria</i>	“	28

TITOLO VI° - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capitolo I° - <i>Principi</i>	“	29
-------------------------------------	---	----

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....

“ 31

BLASONATURA DELLO STEMMA E DEL GONFALONE.....

“ 32

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1) – La Comunità.

- 1) L'ordinamento autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
- 2) Nella cura degli interessi della Comunità gli Organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compongono.
- 3) Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli Organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
- 4) La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2) L'autonomia.

- 1) L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto ed i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3 – Lo Statuto.

- 1) Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia statutaria normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge, nonché l'autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento sulla contabilità e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2) Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della Società Civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, stabilisce l'Ordinamento Generale dell'Ente e in particolare specifica le attribuzioni degli Organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Enti Territoriali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
- 3) Le funzioni degli Organi elettivi e la potestà regolamentare sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge e nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni tenendo conto anche di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, alle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché del D. Lgs. n. 267/2000.
- 4) Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità amministrate.
- 5) La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata mediante idonee forme di divulgazione.

CAPITOLO II° - IL COMUNE

Art. 4) Il ruolo.

- 1) Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'Ordinamento.
- 2) Coordina l'attività dei propri Organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità, ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
- 3) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
- 4) Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti istituzionali e privati i quali concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
- 5) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali con il fine di conseguire elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario dalle stesse richiesto.
- 6) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti Locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
- 7) Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della Comunità, auspica forme di gemellaggio con Comuni Italiani e della Comunità Europea.

Art. 5) Le funzioni.

- 1) Il Comune di Parenti è un Ente Locale Autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, che cura e rappresenta gli interessi della Comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
- 2) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
- 3) Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
- 4) Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale e regionale allo stesso conferite dalla legge assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini e secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 6) L'attività amministrativa.

- 1) L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.
- 2) La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi e dei responsabili degli uffici e dei servizi, ed i risultati sono verificati dal Consiglio Comunale con nuove forme di comunicazione pubblica.
- 3) Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7) Caratteristiche costitutive.

- 1) I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuita al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
- 2) Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio nonché, l'erogazione di forme di tutela sociale nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

- 3) La sede del Comune è posta nel capoluogo.
- 4) Il Territorio del Comune si estende per Km². 37,6 e confina con i Comuni di Rogliano, Bianchi, Colosimi, Aprigliano, Taverna e Marzi.
- 5) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Parenti, provincia di Cosenza; nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Il Sindaco può autorizzare l'uso e/o la riproduzione del simbolo effigiato nel Gonfalone ove sussista un interesse pubblico.
- 6) Le adunanze degli Organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa disciplina regolamentare.

CAPITOLO III° - LA POTESTÀ' REGOLAMENTARE

Art. 8) I regolamenti comunali.

- 1) I regolamenti comunali disciplinano le norme di attuazione dei principi del presente Statuto, delle disposizioni delle leggi in tutte le materie di competenza comunale, e sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 2) I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.
- 3) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo Statuto. Per realizzare la unitarietà e l'armonia dell'Ordinamento Autonomo Comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 9) Adozione.

- 1) Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale adottano i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento di competenza del Consiglio Comunale verranno depositati per quindici giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato avviso al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio ed eventualmente in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito, ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
- 2) Il regolamento resterà pubblicato, dopo l'adozione, per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale e trasmesso al CO.RE.CO. per il riscontro di legittimità, qualora previsto da disposizioni legislative.

Art. 10) Pubblicazione – entrata in vigore.

- 1) I regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale dopo l'approvazione dell'organo di controllo sono pubblicati all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
- 2) Fino alla loro entrata in vigore continuano ad osservarsi le norme previste dai precedenti regolamenti comunali che non siano incompatibili con il D. Lgs. n. 267/2000, con il presente Statuto e con altre disposizioni speciali e di settore.

CAPITOLO IV° - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 11) Programma e pianificazione.

- 1) Il Comune per realizzare le proprie finalità adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
- 2) Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
- 3) Partecipa con proprie proposte alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento della Provincia secondo le norme della legge regionale.
- 4) Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria comunità, nonché la tutela delle risorse naturali e ambientali del suo territorio.
- 5) Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra di programmazione e pianificazione, generali e di settore, con effetti esterni alla Comunità e al di fuori di essa o all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II° - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPITOLO I° - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 12 – Norme generali.

- 1) Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
- 2) Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
- 3) Lo Statuto regola, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli Organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPITOLO II° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13) Funzionamento del Consiglio.

- 1) L'elezione, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- 2) L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco.
- 3) Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
- 4) Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, approvate a maggioranza assoluta.
- 5) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 6) Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività dell'Ente, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
- 7) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 8) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale e provinciale.
- 9) Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 10) Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 11) Entro i successivi trenta giorni il Consiglio lo esamina e lo approva.
- 12) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno coincidente con gli adempimenti di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 13) Il Consiglio dura in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 14) Il Consiglio Comunale ha autonomia funzionale e organizzativa. Con norma regolamentare sono fissate le modalità di assegnazione e di gestione delle risorse finanziarie.

Art. 14) Presidenza del Consiglio Comunale.

- 1) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale.
- 2) In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vicesindaco, ed in caso di assenza o impedimento di questi, secondo quanto disciplinato dall'art. 40, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violino reiteratamente il regolamento e di chiunque, dal pubblico, sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 15) Norme generali di funzionamento.

- 1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria o straordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto.
- 3) Il Consiglio Comunale è convocato quando sia richiesto da almeno 1/5 dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento.
- 5) Le votazioni sono effettuate con voto palese; le votazioni con voto segreto, che concernono qualità e valutazione soggettiva delle persone, sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

- 6) Per gli argomenti posti in discussione sarà assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri comunali se richiesta, precisando che l'ufficio di segreteria ed i responsabili dei servizi sono a disposizione dei consiglieri comunali ogni qual volta lo richiedono.
- 7) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali secondo il regolamento esse devono essere segrete.

Art. 16) Deliberazioni del Consiglio Comunale.

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati, salvo che siano richieste dal regolamento maggioranze diverse, e delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze diverse previste dal regolamento.
- 2) L'istruttoria, le proposte di deliberazione, il deposito degli atti presso la Segreteria del Comune sono di competenza dei responsabili dei servizi in rapporto alle competenze assegnate.
- 3) La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 17) Gli atti fondamentali.

- 1) Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- 2) Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanati con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alle loro dimissioni.

Art. 18) Sedute e convocazioni.

- 1) L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e sedute straordinarie.
- 2) Sono sedute ordinarie quelle convocate cinque giorni prima, escludendo il giorno della notifica e quello della seduta.
- 3) Sono, invece, sedute straordinarie quelle convocate nei modi anzidetti almeno tre giorni prima.
- 4) In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di almeno 24 ore dalla seduta.
- 5) Ai fini della convocazione sono comunque sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2 – lettere a) e b) – del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 19) Le nomine dei rappresentanti.

- 1) Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina, la revoca e la designazione da parte del Sindaco dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
- 2) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la fattispecie.
- 3) Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro trenta giorni successivi alla definizione dei criteri.

Art. 20) Composizione del Consiglio Comunale.

- 1) Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da dodici membri.

Art. 21) Prima seduta.

- 1) La prima seduta del Consiglio Comunale adempie agli obblighi di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 3) La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.

Art. 22) Sindacato ispettivo.

- 1) Per l'esercizio del potere di sindacato ispettivo di cui all'art. 43, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il consigliere deve comunicare a mezzo di richiesta scritta l'ambito dell'indagine di controllo, i tempi e le

modalità al Segretario Comunale il quale, al fine di temperare il diritto di accesso e di informazione con la funzionalità degli uffici e dei servizi, concorderà con il richiedente la data di esercizio del potere.

- 2) Il consigliere esaurito il suo potere di sindacato ispettivo, presenta interrogazione o istanza al Sindaco, che è tenuto a rispondere entro trenta giorni dall'assunzione al protocollo.

CAPITOLO III° - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 23) Status.

- 1) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione.
- 2) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 24) Diritti e doveri dei consiglieri.

- 1) I diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono quelli previsti dall'art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento.
- 2) L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza al principio del giusto procedimento.
- 3) Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo Consiliari.
- 4) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio entro quindici giorni dalla sua proclamazione nell'ambito del territorio comunale. In caso di mancata comunicazione si intende per domicilio eletto la sede del Comune con pubblicazione dell'avviso riguardante l'espletamento del mandato all'albo pretorio.
- 5) Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti.

Art. 25) Obbligo di astensione dei Consiglieri.

- 1) I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune o verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità di loro parenti affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune cui appartengono, o degli enti soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
- 3) L'obbligo di cui al comma 2) non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvi i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.

Art. 26) Dimissioni e decadenza dei Consiglieri.

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dall'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, e sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio.
- 2) Le assenze dei consiglieri dalle sedute consiliari devono essere giustificate preventivamente e/o prima dell'inizio dei lavori della seduta consiliare al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale.
- 3) I Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano a tre sedute consecutive valide del Consiglio, sono dichiarati decaduti, previa procedura definita dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
- 4) La proposta di decadenza è notificata tramite il messo comunale.
- 5) L'iniziativa della procedura di decadenza è assunta dal Sindaco-Presidente e la decadenza è dichiarata dal Consiglio.
- 6) Il consigliere interessato dal procedimento può addurre a giustificazione fatti e motivi che lo hanno allontanato dalla partecipazione alle sedute consiliari.

Art. 27) Durata del mandato.

- 1) Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 28) Limitazione del mandato.

- 1) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dalla legge.

Art.29) Scioglimento del consiglio.

- 1) Il Consiglio Comunale viene sciolto nei casi previsti dagli artt. 141 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPITOLO IV° - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI.

Art. 30) I gruppi consiliari.

- 1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso di una lista sia stato eletto o resti in carica un consigliere soltanto, a questi sono riconosciute la rappresentanza e la prerogativa spettante ad un gruppo consiliare.
- 2) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo nel corso della prima riunione del Consiglio neo- eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.
- 3) Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i capigruppo per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 4) Per la formazione di gruppi misti o indipendenti occorre l'adesione di **un solo** consigliere.

Art. 31) Commissioni consiliari permanenti.

- 1) Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella riservata alla convalida degli eletti.
- 2) Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
- 3) I gruppi designano i componenti delle Commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica entro venti giorni dalla deliberazione di cui al 1° comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.
- 4) Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della seconda riunione utile del Consiglio Comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
- 5) Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento.
- 6) Il Sindaco, gli assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- 7) Il Regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità delle sedute e degli atti.

Art. 32) Attribuzioni delle commissioni.

- 1) Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio riguardanti l'adozione degli strumenti urbanistici, del bilancio di previsione e del rendiconto.
- 2) Compito delle commissioni temporanee e speciali è l'esame di questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.
- 3) Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) le forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
- 4) La presidenza di Commissioni speciali, ove istituite, viene assegnata ad un consigliere di minoranza.

CAPITOLO V° - GIUNTA MUNICIPALE

Art. 33) Competenze Generali.

- 1) La giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- 3) Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
- 4) Esamina collegialmente gli argomenti di propria competenza.
- 5) Ciascun assessore, su delega del Sindaco, può esercitare la rappresentanza politico-istituzionale del Comune.

Art. 34) Nomina e prerogative.

- 1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco il quale, tra l'altro, esercita le funzioni secondo quanto prevede il comma 5 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 2) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 3) La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare altri argomenti, esamina la condizione del Vicesindaco e degli assessori circa i requisiti di eleggibilità e compatibilità.
- 4) Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2) non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco sino al 3° grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 5) Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
- 6) E' vietato l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale agli assessori componenti la Giunta Comunale.

Art. 35) Composizione.

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori.
- 2) Un assessore nominato dal Sindaco assume la carica di Vicesindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) In caso di assenza o impedimento contestuali del Sindaco e del Vicesindaco esercita le funzioni l'assessore di età più anziano

Art. 36) Componente della Giunta non consigliere comunale.

- 1) Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini estranei al Consiglio, in possesso dei requisiti di candidatura e di eleggibilità alla carica di consiglieri, nonché di specifica professionalità.
- 2) L'assessore non consigliere partecipa al Consiglio Comunale senza concorrere alla determinazione del numero dei consiglieri richiesto dalla legge, ha diritto alla parola ma non al voto.

Art. 37) Attribuzioni.

- 1) Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei responsabili dei servizi.
- 2) La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esecuzione delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento sui servizi e gli uffici.
- 3) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed attua gli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- 4) Ha diritto d'iniziativa in qualsiasi materia di competenza del Consiglio.
- 5) La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività ogni volta che lo ritenga conveniente e, in ogni caso, due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto.
- 6) Per l'esercizio delle sue funzioni la Giunta può dotarsi di un autonomo regolamento.
- 7) La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- c) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- d) dispone l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni;
- e) decide la costituzione in giudizio, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, sceglie il difensore dell'Ente cui affidare l'assistenza legale e il conferimento della procura alle liti, approva transazioni.

Art. 38) Funzionamento della Giunta.

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori e garantisce l'unità di indirizzo e coordina l'attività degli stessi.
- 2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa mediante apposito regolamento.
- 3) L'attività della Giunta Comunale è collegiale. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 4) Gli assessori rispondono collegialmente negli atti posti in essere dalla Giunta ed individualmente degli atti e decisioni adottate nelle sfere di competenza.
- 5) Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la partecipazione di almeno tre componenti, compreso il Sindaco.

Art. 39) Cessazione, decadenza, surrogazione, revoca.

- 1) La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco.
- 2) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade.
- 3) Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci allorquando il Sindaco procede alla relativa sostituzione.
- 4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 40) Mozione di sfiducia.

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) Se la mozione viene approvata il Sindaco e la Giunta cessano immediatamente dalla carica. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

CAPITOLO VI° - IL SINDACO

Art. 41) Attribuzioni generali.

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale e, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, è il legale rappresentante del *Comune*. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo demandategli dalla legge e dall'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Espleta il suo mandato in osservanza delle leggi, delle norme dello Statuto e dei regolamenti.
- 3) Risponde delle opinioni espresse e dei voti dati durante l'esercizio del suo incarico davanti al Consiglio Comunale.
- 4) Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni sociali, culturali, professionali ed economiche, promuovendo ogni iniziativa volta allo sviluppo della Comunità.
- 5) E' Garante dell'attuazione e dell'osservanza del presente Statuto.
- 6) Ha per distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.
- 7) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, contestualmente all'elezione dei Consiglieri.
- 8) Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 42 – Attribuzioni di vigilanza.

- 1) Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle Istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi.

Art. 43) Attribuzioni di amministrazione.

- 1) Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) adotta ordinanze ordinarie;
 - j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - k) coordina e determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - m) nomina i responsabili dei servizi.
- 2) Per quanto non previsto negli artt. 35, 36 e 37 del presente Statuto il Sindaco governa secondo quanto a lui confacente nel D. Lgs. n. 267/2000.

CAPITOLO VII° - ORDINANZE SINDACALI

Art. 44) Ordinanze ordinarie.

- 1) Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze, imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere qualora non siano di competenza dei responsabili dei servizi.

TITOLO III° - ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPITOLO I° - PRINCIPI E CRITERI

Art. 45) Referendum.

- 1) Il Comune su richiesta del 20% degli elettori o del Consiglio Comunale la cui richiesta deve essere votata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi, propositivi e abrogativi su tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Le relative consultazioni non possono coincidere con altre operazioni di voto.
- 2) Sono escluse dai referendum le seguenti materie:
 - a) tributi locali e statali, bilancio e mutui;
 - b) designazione e nomine;
 - c) attività amministrative comunali vincolate da leggi statali e regionali;
 - d) materie che siano state oggetto di consultazioni referendaria negli ultimi cinque anni.

Art. 46) Requisiti – efficacia.

- 1) L'ammissibilità del referendum è dichiarata da un comitato nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati al Comune e composto da: un magistrato, un avvocato o un docente universitario di diritto e dal Segretario del Comune.
- 2) Le pronunce referendarie sono valide se hanno partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori aventi diritto.
- 3) Se hanno riportato la maggioranza dei voti validi il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi sull'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati.
- 4) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco può proporre al Consiglio una deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 5) Il regolamento stabilisce le modalità per la raccolta e per l'autenticazione delle firme di accettazione della richiesta di cui al comma 1) dell'articolo precedente, i termini di indizione del referendum, i casi di revoca o sospensione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.

Art. 47) Partecipazione al provvedimento amministrativo.

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2) Il Comune inoltre assicura a tutti i cittadini la partecipazione al procedimento di adozione di atti con effetti giuridici su situazioni dei medesimi cittadini e della collettività.
- 3) L'Amministrazione Comunale nei limiti previsti dalla legge, e in assenza di motivi di particolare esigenza di un celere svolgimento di un procedimento, salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, è obbligata a comunicare l'inizio del procedimento medesimo a tutti i soggetti direttamente interessati, a quelli diversi individuati o facilmente individuabili che possono essere pregiudicati dal provvedimento, nonché a quelli il cui intervento è necessario.
- 4) La comunicazione deve contenere:
 - a) l'ufficio e il funzionario responsabile;
 - b) l'oggetto del provvedimento;
 - c) i modi ed i termini per riceverne notizia e prendere visione degli atti.
- 5) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante idonee forme di pubblicità stabilite volta per volta dall'Amministrazione medesima.
- 6) L'omissione della comunicazione può essere fatta valere in sede di contenzioso dai soggetti interessati.

Art. 48) Forme di consultazioni, istanze, petizioni e proposte.

- 1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco, agli organi amministrativi, secondo modalità, tempi e regolamento, istanze e interrogazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, e petizioni, anche collettive, per esporre comuni necessità o sollecitare provvedimenti su questioni di interesse generale.
- 2) Le istanze e petizioni vanno definite dai competenti organi entro il termine previsto dal regolamento, con provvedimento motivato da comunicarsi ai proponenti.

- 3) Il regolamento disciplinerà modalità e termini per le forme di consultazione della popolazione ed associazioni presenti sul territorio su materie di interesse generale della Comunità.
- 4) Il Comune per assicurare ai cittadini reali controlli democratici sull'andamento degli uffici e dei servizi comunali, può promuovere, d'intesa con i rispettivi responsabili ed attraverso il Sindaco, pubbliche assemblee degli utenti.

Art. 49) Interessi ed interventi.

- 1) I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi, hanno diritto di intervenire nel procedimento amministrativo che possa essere pregiudizievole nei loro confronti.
- 2) I medesimi hanno altresì diritto di prendere in visione degli atti del procedimento, di presentare difese e documenti il cui rigetto deve essere loro comunicato dal Comune con le proprie motivate determinazioni entro i termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 50) Proposte.

- 1) I cittadini, nel numero stabilito dal regolamento, possono avanzare proposte motivate per l'adozione di atti amministrativi al Sindaco che ha l'obbligo di trasmetterle entro venti giorni dalla presentazione all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei *servizi* competenti, del segretario e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti entro venti giorni dal ricevimento della proposta e può sottoporre all'Amministrazione Comunale uno schema di provvedimento al fine del raggiungimento del pubblico interesse e per la determinazione del contenuto dell'atto finale oggetto della proposta.
- 3) Il contenuto degli articoli di cui al presente Titolo III, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203 e al D. Lgs. 25/7/1998 n. 286, è esteso anche ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune.

Art. 51) Consiglio comunale dei giovani.

- 1) Il Comune per favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei giovani.
- 2) Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei giovani sono stabilite con apposito regolamento.
- 3) In via del tutto sperimentale il consiglio comunale dei giovani ha il compito di deliberare con i poteri consultivi nelle seguenti materie:
 - rapporti con l' Unicef;
 - politiche culturali e del tempo libero;
 - politiche sociali;
 - politiche ambientali;
 - politiche del terzo settore e dell'associazionismo.

CAPITOLO II° - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 52) Principi generali.

- 1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
 - a) le forme di incentivazione previste dal successivo art. 48);
 - b) l'accesso ai dati in possesso dell'Amministrazione;
 - c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale e devono essere adeguatamente resi noti.

Art. 53) Associazioni.

- 1) La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
- 2) Le scelte amministrative che incidano o possano produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 54) Incentivazione.

- 1) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 55) Organismi di partecipazione.

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2) L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti sulle materie oggetto delle attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4) Non si esclude l'opportunità di conferire ad organismi associativi la gestione di attività aventi scopi sociali, culturali e ricreativi, nonché attività finalizzate alla tutela ambientale e del territorio.

Art. 56) Organismi decentrati di partecipazione.

- 1) Il Comune favorisce la istituzione di organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio comunale.
- 2) I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune vengono consultati dagli organi comunali per esigenze concernenti il rispettivo territorio nonché vengono sentiti per la formulazione di proposte in occasione dell'approvazione degli strumenti urbanistici e dell'approvazione dei bilanci comunali.
- 3) I suddetti comitati, riconosciuti dal Consiglio Comunale, hanno diritto a rivolgere istanze, petizioni, proposte agli organismi comunali che sono comunque obbligati a recepirle e darne riscontro sia in senso positivo che negativo.

Art. 57) Azione popolare - diritto di informazione.

- 1) Ciascun elettore può far valere, secondo le procedure di legge, davanti alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi di spettanza del Comune.
- 2) Salve espresse limitazioni di legge, di regolamento, o di disposizioni motivate dal Sindaco a tutela di interessi personali e pubblici, tutti gli atti dell'Amministrazione, delle sue istituzioni, dei servizi, sono pubblici.
- 3) Il Comune, allo scopo di fornire massima informazione, si avvale, di norma, della notificazione e della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio; può servirsi di altri mezzi idonei per rendere un'informazione tempestiva, completa ed esatta. Per l'attuazione completa del diritto di informazione la Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni. Il regolamento sul diritto di accesso e di informazione dei cittadini in ordine agli atti amministrativi del Comune di cui ai precedenti articoli, disciplina, nel rispetto dei relativi principi, anche la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 26 della legge 7/8/90 n. 241.

Art. 58) Difensore civico.

- 1) Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza dell'Amministrazione Comunale, con le funzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n.267/2000.
- 2) E' scelto tra i cittadini che, per la loro esperienza e preparazione, assicurano indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa e abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità per l'elezione a consigliere comunale.
- 3) E' eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati al Comune; dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
- 4) Se dopo due votazioni non viene raggiunta tale maggioranza, la seduta è rinviata ad altra riunione da tenersi entro dieci giorni, e l'elezione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 5) Al difensore civico il Consiglio Comunale può assegnare una indennità non superiore ai 2/3 di quella attribuita dalla legge al Sindaco.

Art. 59) Incompatibilità – ineleggibilità.

- 1) Non può essere nominato alla carica di difensore civico:
 - a) che si trova in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, delle Comunità Montane, gli amministratori delle Unità Sanitarie Locali, i componenti del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni ed i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori di enti, aziende, consorzi dipendenti dal Comune, o ai quali il Comune partecipa; nonché gli enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano dal medesimo, a qualsiasi titolo, contributi o sovvenzioni;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti continuativi e stabili con il Comune;
 - f) che ha ascendenti o discendenti o parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti comunali.

Art. 60) Mezzi – Prerogative.

- 1) L'ufficio del difensore civico ha sede nel locale del Palazzo Comunale che sarà dotato dall'Amministrazione Comunale di attrezzature e di quant'altro necessario per il suo funzionamento.
- 2) Il difensore civico, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini, associazioni e comitati può intervenire presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, i concorsi delle società, le ditte che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale o in quelle di interesse del Comune, per accertare che il provvedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3) A tale scopo ha diritto di accedere agli uffici comunali, di esaminare atti, pratiche, di richiedere chiarimenti, notizie e documenti ritenuti necessari all'espletamento delle sue funzioni senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, e di invitare responsabili degli uffici o dei servizi che sono tenuti a prestargli la massima collaborazione, e ai quali può anche proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini predisposti.
- 4) Acquisiti tutti i documenti o le informazioni utili, rassegna il proprio parere scritto ai cittadini, alle associazioni, ai comitati che hanno richiesto il suo intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro i termini definiti e segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrate.
- 5) L'eventuale dissenso o rigetto dell'Amministrazione sulle indicazioni del difensore civico deve essere specificatamente motivato ed egli può, altresì, chiedere il riesame del provvedimento nel caso ravvisi irregolarità o vizi procedurali, ed impugnarlo nella sede competente.
- 6) Il Sindaco, nei predetti casi, è tenuto a sottoporre la questione al Consiglio Comunale inserendolo all'ordine del giorno della sua prima seduta.

Art. 61) Rapporti con il Consiglio.

- 1) Il difensore civico, in caso di particolare importanza o meritevole di urgente segnalazione, può chiedere di essere sentito dal Consiglio, e a tale scopo ne sollecita la convocazione al Sindaco, che dovrà riunire il Consesso tenendo presente i motivi della richiesta.
- 2) Entro il mese di marzo presenta al Consiglio la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, suggerendo rimedi per l'eliminazione di disfunzioni e inadempienze e formulando proposte rivolte a migliorare il buon andamento, l'imparzialità ed il giusto procedimento dell'azione amministrativa.
- 3) La relazione, dopo la discussione del Consiglio, viene pubblicata a cura e spese dell'Ente.

Art. 62) Decadenza – Revoca.

- 1) Il difensore civico decade dalla carica per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale o per il sopraggiungere di una delle cause previste dal precedente articolo 52) dello Statuto.
- 2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta dei cittadini o dei consiglieri comunali, con le modalità stabilite dal regolamento.
- 3) Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4) Se dopo due votazioni non viene raggiunta tale maggioranza, la seduta è rinviata ad altra riunione che si terrà entro i dieci giorni e la revoca si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV° - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO I° - PRINCIPI

Art. 63) Principi generali di gestione – Norme di organizzazione.

- 1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai responsabili dei servizi.
- 2) Appositi regolamenti disciplinano l'ordinamento dell'Ente in conformità alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni di legge in materia.

Art. 64) Strutturazione dell'attività.

- 1) L'ordinamento strutturale dell'Ente si articola in servizi ed unità operative complesse e semplici.
- 2) L'organizzazione degli uffici in servizi ed il numero di questi ultimi sono determinati da regolamento secondo principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e di professionalità e responsabilità dei dipendenti.

Art. 65) Servizi ed uffici.

- 1) Nel *servizio* si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.
- 2) Le unità operative sono organizzate per moduli oggettivi in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi di quelle subordinate, le quali agiscono per competenze proprie.

Art. 66) Struttura.

- 1) Fermo restando la responsabilità del Segretario Comunale, con regolamento sono dettati i criteri per la individuazione delle strutture e dei funzionari responsabili dei singoli procedimenti amministrativi tenendo conto, in particolare, di quanto stabilito dalla legge n. 241 del 7/8/90.

Art. 67) Aggiornamento.

- 1) Il Comune per dare maggiore rispondenza alle esigenze degli utenti e di concerto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti (R.S.U.) ed anche in collaborazione con Comuni limitrofi ed altri Enti pubblici, organizza corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale.

Art. 68) Procedimento e responsabilità disciplinare.

- 1) Fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, il sistema sanzionatorio del personale dipendente trova idonea definizione nelle vigenti disposizioni di legge e negoziali collettive.
- 2) In particolare si richiama il contenuto dell'art. 94 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Apposito Regolamento disciplina i procedimenti di responsabilità e sanzioni disciplinari.

Art. 69) Funzioni del Segretario Comunale.

- 1) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo dei Segretari comunali.
- 2) Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalle leggi, dal regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici e dalla contrattazione collettiva.
- 3) Il Segretario Comunale presta assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 70) Vicesegretario.

- 1) Ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, da nominarsi secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 465/1997.

Art. 71) Organizzazione del personale.

- 1) L'organizzazione del personale deve tenere in conto le disposizioni del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il sistema di classificazione e le norme previste dai contratti di lavoro vigenti al fine di perseguire le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione e formazione delle risorse umane.
- 2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 72) Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

- 1) Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché, su delega del Sindaco, la stipulazione di convenzioni con altri Enti Locali e con l'Azienda Sanitaria Locale per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
- 2) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina nel dettaglio i compiti e le funzioni. In particolare il Regolamento stabilisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario Comunale

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

CAPITOLO I° - PRINCIPI

Art. 73) Ordinamento.

- 1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, nell'ambito della finanza pubblica.
- 2) Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3) Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, rispetta i principi di progressività previsti dalla Costituzione. Inoltre può applicare le tariffe in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 74) Demanio e patrimonio.

- 1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 75) Amministrazione dei beni comunali.

- 1) Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Esso viene rivisto ed aggiornato, di regola, ogni dieci anni.
- 2) Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco e il responsabile del servizio finanziario.
- 3) I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso, con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
- 4) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio, compresa la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 76) Bilancio preventivo e rendiconto della gestione.

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con l'apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità e alle procedure di spesa.
- 2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità, osservando i principi dell'universalità, dell'unicità, della integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio finanziario.
- 3) Alla gestione del Bilancio provvedono i responsabili dei servizi investiti del piano esecutivo di gestione.
- 4) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge nell'anno successivo.
- 5) La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore unico dei conti.

Art. 77) I contratti.

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 107, comma 3 lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2) Ad eccezione dei contratti previsti dall'art. 42, comma 2 lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, permuta, locazioni, alienazioni ed appalti di lavori. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione dei responsabili del procedimento di spesa.
- 3) Il Segretario Comunale può rogare gli atti ed i contratti di esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPITOLO II° - CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 78) Controllo interno.

- 1) Il bilancio di previsione e gli allegati prescritti dalla legge, e il rendiconto dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quelli sulla gestione sull'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 79) Controllo economico-finanziario.

- 1) I responsabili di servizio sono tenuti a verificare periodicamente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ai quali sono preposti con gli obiettivi indicati dall'amministrazione comunale attraverso il piano esecutivo di gestione.

Art. 80) Controllo economico di gestione e nucleo di valutazione.

- 1) La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, adotta il regolamento di disciplina relativo agli adempimenti e alle funzioni del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.
- 2) L'ufficio controllo di gestione esercita l'attività nell'ambito dei principi e con le modalità previste nel regolamento di contabilità.

CAPITOLO III° - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 81) Revisore dei Conti.

- 1) Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo unico dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
- 2) Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento degli Enti Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei limiti di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 3) Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
- 4) Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto.
- 5) Nell'esercizio delle funzioni attribuite, secondo quanto disciplinato dal titolo III del D.Lgs. n. 267/2000, il revisore dei conti ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione degli impiegati del Comune e delle istituzioni che hanno l'obbligo di rispondere.
- 6) Nella relazione di cui al comma 4 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce al Consiglio.
- 8) Il revisore dei conti può assistere alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta, del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni e può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la sua attività, qualora il regolamento di contabilità lo preveda.
- 9) L'indennità del revisore dei conti è stabilita nella deliberazione di nomina in misura non superiore a quella che è determinata con Decreto del Ministero dell'Interno ed in riferimento alla classe dell'Ente.
- 10) Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione secondo il C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali.

Art. 82 – Tesoreria.

- 1) Il Comune ha un servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 209 del D. Lgs. n. 267/2000, che comprende in particolare:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordinativi di riscossione;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante ordinativi di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e del fondo di cassa disponibile;
 - c) il pagamento, anche in assenza dei relativi ordinativi, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 10/11/78 n. 702 convertito nella legge n. 3 dell'8/1/79, e delle altre somme stabilite dalla legge.
- 2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati da apposita convenzione redatta in conformità alla legge e al regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Le responsabilità del tesoriere sono quelle previste dall'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 4) L'affidamento del servizio di Tesoreria tiene conto di quanto indicato dall'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VI° - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPITOLO I° - PRINCIPI

Art. 83) Servizi comunali.

- 1) I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.
- 2) I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
- 3) La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; il regolamento individua tali servizi e specifica ogni modalità per il loro funzionamento;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; i modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
- 4) Ai fini di cui alla precedente lettera b) il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.
- 5) Il Consiglio Comunale è competente a deliberare sulla gestione dei servizi pubblici comunali per le forme di cui al comma precedente.
- 6) La scelta della forma di gestione dovrà avvenire a seguito di una accurata preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.

Art. 84) Istituzione ed azienda privata.

- 1) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decide di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, si procederà nel modo seguente:
 - a) il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità e la compatibilità a consigliere comunale, siano in possesso di provate capacità amministrative e gestionali.
 - b) la revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
- 2) Le disposizioni stabilite al primo comma si osservano anche per la istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotata di autonomia gestionale.
- 3) Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 4) Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce i capitali di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 85) Accordi di programma.

- 1) Nel rispetto dei principi fissati dall'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi generali indicati nel presente statuto, il sindaco promuove accordi di programma.
- 2) Soggetti pubblici o privati, enti territoriali, amministrazioni statali interessati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento possono chiedere la stipula di accordi di programma.
- 3) Il sindaco, in rappresentanza del Comune, al fine di perseguire forme di progettazione integrata, può stipulare con la Regione accordi di cooperazioni per lo sviluppo del territorio.
- 4) Qualora l'accordo di programma dovesse comportare la variazione di strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale con deliberazione approvata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla manifestazione di volontà del Sindaco.

5) Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 86) Rapporti con la Comunità Montana.

- 1) Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consiglia l'esecuzione associata con altri comuni facenti parte della comunità montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima, previo informale assenso. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio sanitari e i servizi sociali di base; questo avviene con deliberazione *assunta* a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2) L'Ente può delegare l'esercizio di funzioni proprie alla comunità montana riservandosi, in tal caso, poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 87) Servizi associati con altri Enti.

- 1) Il Comune, ricorrendo presupposti di reciproca convenienza, economicità, funzionalità e di completo soddisfacimento delle esigenze delle rispettive comunità, può promuovere e attuare forme di gestione associata di uno o più servizi con i comuni contermini, con la provincia, attraverso la costituzione di aziende speciali, in quanto applicabili, e di consorzi o la stipulazione di convenzioni con amministrazioni statali o con privati al fine di fornire servizi pubblici, di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 88) Concessione a terzi.

- 1) Il Comune, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare in appalto, secondo competenza, procedure, modalità, determinazioni e termini previsti dalle leggi e dal regolamento, la gestione dei servizi comunali a:
 - a) privati, cooperative che, oltre ai requisiti di legge, offrano affidabilità adeguata ed efficiente organizzazione, qualità, professionalità ed onorabilità;
 - b) aziende speciali o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 89) Pari opportunità.

- 1) L'azione amministrativa e gestionale dell'Ente lavorerà per il superamento di ogni eventuale discriminazione tra i sessi, anche tramite scelte concrete che assicurino condizioni di pari opportunità, per assicurare l'inserimento dell'altro sesso ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90) Disposizioni.

- 1) Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure stabilite dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Tutte le proposte modificative sono sottoposte al parere obbligatorio ma non vincolante degli organismi di partecipazione popolare, se costituiti, da richiedersi trenta giorni prima della riunione del consiglio comunale.
- 3) Entro il medesimo termine le proposte sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate contestualmente presso la segreteria comunale.

Art. 91) Entrata in vigore.

- 1) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale.
- 2) Per gli altri adempimenti si seguono le procedure di cui all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Il Segretario del comune, con dichiarazione apposta in calce, attesta l'entrata in vigore dello statuto.
- 4) Il Sindaco invia lo statuto, corredato delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

BLASONATURA DELLO STEMMA:

“di azzurro, al ramoscello di verde, posto in palo, munito di tredici foglie, sei per parte, la tredicesima posta in palo sulla sommità, esso ramoscello nodrito nel colle all’italiana di rosso, unito a due altri simili colli, dello stesso, meno alti e meno larghi, i tre colli fondati in punta, il tutto accompagnato da due stelle di otto raggi, d’oro, una e una, poste all’altezza del punto d’onore. Ornamenti esteriori da Comune”.

BLASONATURA DEL GONFALONE

“drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento, riportante lo stemma come sopra descritto ed in alto la scritta in argento Comune di Parenti”.